



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE
E DIRITTO D'AUTORE

Roma, data del protocollo

All' ANITEC
Associazione Nazionale Industrie
Informatica, Telecomunicazioni ed
Elettronica di Consumo
segreteria@associazioneanitec.it

ASSINFORM
Associazione Italiana per
l'Information Technology
segreteria@assinform.it

ASSTEL
Assotelecomunicazioni
info@asstel.it

AIRES
Associazione Italiana Retailer
Elettrodomestici specializzati
info@airesitalia.it

ANDEC
Associazione Nazionale
Importatori e Produttori di
Elettronica Civile
segreteria@andec.it

ASMI
Associazione di categoria dei
produttori di supporti e sistemi
multimediali
asmi@asmi.net

CONFINDUSTRIA DIGITALE
segreteria@confindustriadigitale.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
dirgen@confcommercio.it

CONFINDUSTRIA RADIO
TELEVISIONI
segreteria@confindustriaradiotv.it

IIDEA
Italian Interactive Digital
Entertainment
info@iideassociation.com

ADISMMO
Associazione Duplicatori Italiani
Supporti Meccanici, Magnetici ed
Ottici
f.zalambani@polonordadeste.com

IDDA
Associazione internazionale duplicatori
info@shelve.it

AICEL
Associazione Italiana Commercio Elettronico
associazione@aicel.org

ASSOPROM
Associazione Italiana Produttori e
Distributori di Articoli Pubblicitari e Promozionali
segreteria@assoprom.it

A tutte le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative

e, p.c.

Al Comitato Consultivo Permanente
per il diritto d'autore
ccpda@cultura.gov.it

Al Capo di Gabinetto
gabinetto@cultura.gov.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@cultura.gov.it

Oggetto: Disciplina delle esenzioni e dei rimborsi inerenti al compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 – Consultazione scritta.

Il Ministero della cultura, supportato dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza del 3 febbraio 2023, n.1183, - che ha annullato il D.M. n. 180 del 18.06.2019 e il relativo D.D.G. n. 778 del 30.08.2019 - ha elaborato uno schema di decreto ministeriale recante una nuova disciplina dei casi e delle

modalità di esenzione e di rimborso dal versamento del compenso per copia privata, revisionata nel rispetto di quanto ivi stabilito.

Stante quanto previsto dall'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge n. 633/1941, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo hanno la facoltà di presentare osservazioni e proposte in ordine al testo allegato che si sottopone a consultazione.

I contributi scritti dovranno pervenire all'indirizzo PEO dg-bda.servizio2@cultura.gov.it entro il termine di 10 giorni dall'invio della presente comunicazione.

Lo schema di provvedimento in esame, unitamente alla presente nota, sono altresì reperibili sul sito istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore al seguente link:

<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/>

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Paola Passarelli)



Ministero della cultura

Il Ministro

“Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”.

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941 n. 633 si intende per:
- a) «apparecchio monofunzionale o dedicato»: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
 - b) «apparecchio polifunzionale»: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
 - c) «supporto»: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk;
 - d) «Comunicazione di inibizione tecnica»: dichiarazione sottoscritta dal fabbricante o importatore di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, con cui si attesta la sussistenza delle circostanze indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a);
 - e) «Soggetto di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633»: soggetto che fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi e i supporti;
 - f) «Dichiarazione di esenzione»: dichiarazione del fabbricante o importatore di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante l'indicazione analitica delle cessioni effettuate in esenzione;
 - g) «Documento di trasporto»: documento, valido fiscalmente, che accompagna il trasporto di merci dal venditore all'utilizzatore finale del prodotto (DDT o fattura immediata);
 - h) «Esenzione»: il caso in cui il fabbricante o importatore di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non deve versare il compenso per copia privata alla SIAE;
 - i) «Prodotto»: apparecchio, dispositivo, supporto (o memoria) idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi;
 - l) «Rimborso»: il caso in cui viene versato un compenso per copia privata che, in presenza di



Ministero della cultura

Il Ministro

- determinate circostanze, si rivela non dovuto e dà diritto alla restituzione di quanto versato;
- m) «Rivendita»: ulteriore cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di un apparecchio, dispositivo e supporto di registrazione tecnicamente idoneo alla copia ad uso privato di fonogrammi e videogrammi;
- n) «Scheda tecnica»: documento tecnico-informativo fornito dal produttore, contenente le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, dispositivo o supporto;
- o) «Uso promiscuo»: utilizzo dell'apparecchio, dispositivo, supporto tecnicamente idoneo alla copia, sia per l'attività professionale o di impresa sia per l'uso privato;
- p) «Numeri di serie univoci»: numeri attribuiti dalla casa produttrice che identificano in modo non equivoco gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione;
- q) «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Articolo 2

Oggetto

Il presente decreto disciplina i criteri e i casi di esenzione dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e le procedure di rimborso secondo le modalità ed i termini previsti nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 3

Criteri e casi di esenzione e di rimborso del compenso previsto dall'articolo 71-septies LDA

1. Il compenso previsto dall'articolo 71-septies LDA non è dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti a soggetti diversi da persone fisiche, per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato.
2. Ai fini di cui al comma 1, sussiste lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando:
 - a) le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, del dispositivo e del supporto di registrazione non consentono la possibilità di realizzare copie per uso privato;
 - b) le finalità di utilizzo dell'apparecchio, del dispositivo e del supporto di registrazione, sono



Ministero della cultura

Il Ministro

estranee alla realizzazione di copie per uso privato

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste quando per l'apparecchio, per il dispositivo e per il supporto di registrazione:
 - a) è inibita e non riattivabile la funzione di registrazione di fonogrammi o di videogrammi;
 - b) la memoria è occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili.
4. Quando la memoria non è interamente occupata da contenuti resi non removibili, il compenso è dovuto per la parte di memoria disponibile e idonea alla realizzazione di copia per uso privato.
5. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), sussiste lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono:
 - a) esportati verso altri Paesi;
 - b) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
 - c) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
 - d) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o d'impresa, a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita e ne sia escluso l'uso promiscuo;
 - e) utilizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4

Dichiarazione di esenzione

1. I soggetti indicati dall'articolo 71-septies, comma 3, LDA che cedono apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione a soggetti diversi da persone fisiche, per scopi manifestamente estranei alla copia privata, presentano alla SIAE, secondo le modalità e i termini indicati nell'Allegato 1 al presente decreto:



Ministero della cultura

Il Ministro

- a) la dichiarazione di esenzione con l'elencazione analitica delle cessioni alle quali è stata applicata, anche attraverso l'indicazione, se presente, dei numeri di serie univoci sugli apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione oggetto di cessione;
 - b) la documentazione indicata nell'articolo 2 del medesimo Allegato 1.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione di cui al comma 1, ovvero l'assenza o la non completa allegazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), determinano la decadenza dal diritto all'esenzione. Resta salvo il diritto di richiedere il rimborso in conformità all'articolo 5.

Articolo 5

Presupposti e richieste di rimborso

1. Quando i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA, hanno effettivamente versato il compenso a SIAE, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 3 e 5, può essere presentata richiesta di rimborso del compenso versato.
2. Nel caso indicato al comma 1, se il richiedente non è l'utilizzatore finale dell'apparecchio, dispositivo o supporto, la richiesta di rimborso può essere presentata esclusivamente quando il compenso non sia stato addebitato all'utilizzatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di rimborso è presentata alla SIAE, in modalità telematica, a pena di decadenza, dai soggetti che hanno versato il compenso entro centoventi giorni decorrenti dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio, dispositivo e supporto per il quale si chiede il rimborso.
4. La richiesta di rimborso è corredata dalla documentazione indicata agli articoli 4 e 5 dell'Allegato 1.
5. La SIAE, verificata conformità, completezza e correttezza della documentazione, procede alla liquidazione delle somme entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
6. Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non è idonea a dimostrare la effettiva corresponsione del compenso, SIAE verifica l'avvenuto versamento del compenso da parte del soggetto di cui all'art. 71-septies, comma 3 LDA.



Ministero della cultura

Il Ministro

In tal caso il termine per la verifica e per la eventuale liquidazione è raddoppiato.

7. Quando la documentazione prevista al comma 4 non è allegata alla richiesta di rimborso nel termine ivi previsto o quando le verifiche di cui al comma 6 non consentono di accertare l'avvenuto versamento del compenso, la richiesta di rimborso è rigettata.

Articolo 6

Controlli e vigilanza

1. La SIAE verifica il corretto adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 anche mediante l'esercizio dei poteri di cui all'art. 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. La SIAE svolge le attività di cui al presente decreto e relativo Allegato 1.
3. Le dichiarazioni e le attestazioni previste in applicazione del presente decreto sono presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 giugno 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 7

Abrogazioni

1. Gli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 30 giugno 2020 sono abrogati.
2. Il decreto del direttore generale biblioteche n. 576 del 4 settembre 2020 è abrogato.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

1. Alle esenzioni in corso di verifica e alle richieste di rimborso che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state liquidate, si applica il presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Ministero della cultura

Il Ministro

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

ALLEGATO 1

Modalità di attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro della cultura recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata difonogrammi e videogrammi”.

Articolo 1

Dichiarazione di esenzione e termini

1. I soggetti di cui all'articolo 71-*septies*, comma 3, LDA, che cedono in esenzione apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione a favore di soggetti diversi da persone fisiche, per scopi manifestamente estranei alla copia privata, trasmettono alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione di esenzione, utilizzando la modulistica disponibile nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale www.siae.it.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa osservando le medesime scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali relative alle cessioni assoggettate al compenso:

- La dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del I trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15/06 di ciascun anno;
- La dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del II trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15/09 di ciascun anno;
- La dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del III trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15/12 di ciascun anno;
- La dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel IV trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15/03 dell'anno successivo.

Articolo 2

Documentazione da allegare alla dichiarazione di esenzione

1. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad uso privato, il requisito indicato all'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto, si ritiene dimostrato allorquando il soggetto obbligato ai sensi all'articolo 71-septies, comma 3, LDA, trasmette alla SIAE, una comunicazione di inibizione tecnica che indica:

- a) le generalità del soggetto dichiarante;
- b) la data di immissione in commercio del prodotto la cui funzione di registrazione risulti inibita e non sia riattivabile;
- c) la scheda tecnica fornita dal produttore da cui si evinca che la funzione di registrazione è inibita e non sia riattivabile.

La comunicazione di inibizione, corredata dalla scheda tecnica, può essere trasmessa anche per il tramite dell'associazione di categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel territorio italiano e, successivamente, all'inizio di ogni anno.

2. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata la scheda tecnica dalla quale risulti che la memoria è occupata da contenuti resi non removibili e il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

3. Lo scopo manifestamente estraneo di cui all'art. 3, comma 5, del decreto, si ritiene comprovato come segue:

a) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:

- 1) la copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attività di diagnostica

- in campo medico;
- 2) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
- b) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
- 1) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attività di duplicazione;
 - 2) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
- c) Nel caso di utilizzo esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
- 1) la copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale che usa il prodotto per svolgere attività professionale o di impresa, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale;
 - 2) la attestazione del soggetto obbligato (che trasmette la dichiarazione di esenzione) con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ceduto i dispositivi all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera d) del decreto;
 - 3) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
- d) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e dalle medesime acquistati anche tramite le centrali di committenza, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
- 1) la copia delle fatture di vendita alla PA con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi della Amministrazione Pubblica utilizzatore finale;
 - 2) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

Articolo 3

Modalità di richiesta del rimborso

La richiesta di rimborso del compenso di cui all'articolo 71-*septies* LDA è redatta utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione dei siti ww.siae.it, ed è inviata alla SIAE, anche tramite postaelettronica certificata, nei termini indicati dall'articolo 5, comma 3, del decreto.

Articolo 4

Procedure di rimborso per i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA

Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del decreto, i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, LDA possono richiedere il rimborso del compenso ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del decreto, allegando alla richiesta la medesima documentazione indicata all'articolo 2 del presente Allegato 1.

Articolo 5

Procedure di rimborso per l'utilizzatore finale e per il fornitore diretto dell'utilizzatore finale

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del decreto, possono richiedere il rimborso del compenso l'utilizzatore finale e il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, quando dimostrino l'effettivo versamento del compenso e la sussistenza dei requisiti ivi indicati, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad uso privato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
 - a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
 - b) la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la funzione di registrazione risulta inibita e non riattivabile;
 - c) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
3. Nel caso di cui al comma 2, se ove il soggetto richiedente è il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve allegare:
 - a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
 - b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;
 - c) la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione

risulta inibita e non riattivabile;

d) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

4. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la memoria è stata occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili;

c) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

5. Nel caso di cui al comma 4, se il soggetto richiedente è il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve allegare:

a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per "copia privata";

b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;

c) la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la memoria è stata occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili;

d) il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

6. Nel caso di esportazione di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione verso altri paesi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'estero;

c) il documento di trasporto, ove presente;

d) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

7. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico, ai sensi dell'articolo

3, comma 5, lettera b), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

- a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- b) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

8. Nel caso di cui al comma 7, se il soggetto richiedente il rimborso è il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve allegare:

- a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati, nonché l'importo del compenso per copia privata;
- b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attività di diagnostica strumentale in campo medico;
- c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

9. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c) l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

- a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- b) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

10. Nel caso di cui al comma 9, se il soggetto richiedente è il fornitore diretto dell'utilizzatore finale alla richiesta di rimborso deve allegare:

- a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attività di duplicazione;
- c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

11. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

- a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- b) l'attestazione con la quale sotto la propria responsabilità descrive l'attività svolta, la tipologia di utilizzo del prodotto, di non rivendere il prodotto a terzi e, al fine di escludere l'uso promiscuo, dichiara di utilizzare il prodotto esclusivamente per la propria attività e di non metterlo a disposizione di persone fisiche per uso anche privato;
- c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

12. Nel caso di cui al comma 11, se il soggetto richiedente è il fornitore diretto dell'utilizzatore finale alla richiesta di rimborso deve essere allegata:

- a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attività professionale o d'impresa;
- c) l'attestazione del fornitore diretto richiedente il rimborso con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ceduto i dispositivi all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle condizioni indicate all'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto;
- d) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

13. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), l'Amministrazione Pubblica, utilizzatore finale, trasmette la richiesta di rimborso allegando:

- a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

14. Nel caso di cui al comma 13, se il soggetto richiedente è il fornitore diretto dell'Amministrazione Pubblica alla richiesta di rimborso deve allegare:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita alla PA;

c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

Articolo 6

Dimostrazione del versamento del compenso per copia privata

Nel caso in cui la fattura non esponga il compenso per copia privata, al fine di dimostrare di aver versato il compenso, il richiedente può allegare alla richiesta di rimborso una dichiarazione del proprio fornitore con la quale si attesti che l'importo del compenso è incluso nel prezzo di vendita. Quando non si dispone di tale dichiarazione, si applica quanto previsto all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto.